

LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO NELLA S.R.L.

(COMMENTO A TRIBUNALE DI TRENTO, 04.04.2013)

di

Giancarlo Maniglio

Il provvedimento del Tribunale di Trento¹, ribadito anche recentemente dal Tribunale di Milano², offre lo spunto per soffermarsi su un istituto di diritto societario non molto noto ai più: l'esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata. Secondo il Tribunale di Trento non è legittima la clausola dello statuto di una srl secondo la quale può essere escluso il socio *“che tenga comportamenti che compromettono il corretto funzionamento della società”*. Con la riforma del diritto societario, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 2473-bis c.c., con il quale il legislatore ha inteso riconoscere, nelle società a responsabilità limitata, l'ipotesi della esclusione del socio per cause convenzionali, sancite nello statuto. Occorre, in primo luogo, osservare come l'ordinamento riconosca altresì una causa legale di esclusione del socio, che si verifica, ai sensi dell'art. 2466 c.c., qualora il socio escludendo sia moroso, continuando cioè questi a non adempiere l'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti alla società³.

¹ Tribunale di Trento, decreto 4 aprile 2013.

² Tribunale di Milano, ordinanza 7 novembre 2013 il quale ha sancito la nullità per mancanza di specificità della clausola statutaria in base alla quale può essere escluso il socio di srl che si renda inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto.

³ Si osserva, da parte della dottrina, come l'ipotesi di cui all'art. 2466 c.c. sia connotata da autosufficienza, poiché a fronte dell'inadempimento del socio ad eseguire i conferimenti dovuti, ne consegue una disciplina del tutto diversa rispetto a quella relativa alle cause statutarie di esclusione; in tal senso, M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003, 3, p. 315.

La novità conseguente all'introduzione delle cause statutarie di esclusione del socio nelle s.r.l. è di notevole rilievo, solo se si considera che, prima della riforma, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti osteggiavano qualunque ipotesi statutaria di esclusione del socio nelle società di capitali in generale, in forza del principio della tassatività delle cause di esclusione⁴.

Nell'interpretazione dell'art. 2473-*bis* c.c. è stato posto in evidenza, anzitutto, l'ampio margine rimesso all'autonomia statutaria nella determinazione delle cause di esclusione del socio dalla s.r.l.

D'altro canto, peraltro, si è altresì evidenziato come tale margine di operatività dei soci trovi proprio nella disposizione codicistica un duplice limite contenutistico: le cause di esclusione debbono essere cioè specifiche e sorrette da "giusta causa".

Peraltro, nel commento dell'art. 2473-*bis* c.c. è stato da più parti posto in evidenza, in maniera critica, l'"ermetismo" del legislatore, che non ha disciplinato le cause di esclusione⁵, rimettendo con tale scelta legislativa all'operatore pratico il compito di comprendere l'ambito applicativo della norma in esame.

Nell'interpretazione della nuova disciplina, la facoltà concessa dalla legge all'autonomia privata di inserire nell'atto costitutivo cause di esclusione è stata dalla dottrina interpretata come una conferma della nuova natura riconosciuta, a seguito della riforma societaria, al tipo sociale "s.r.l.". Si osserva, cioè, nel complesso delle disposizioni relative alla società a responsabilità limitata, anche nella norma in oggetto, l'accentuato rilievo personalistico della figura del socio⁶.

⁴ Cfr. sul punto, G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, Tomo primo, artt. 2462-2474, *Il codice civile commentato*, diretto da Schlesinger e Busnelli, Milano, 2010, pp. 853 e ss., il quale fa notare come prima della riforma le ipotesi di esclusione erano previste tassativamente dal legislatore ed erano comunque di numero inferiore a quelle relative alle società di persone.

⁵ Parla di "tecnica legislativa minimalista" F. MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007, p. 296.

⁶ La dottrina sottolinea, infatti, come il socio di s.r.l., di regola, non miri ad un investimento patrimoniale, bensì a partecipare in prima persona alle vicende imprenditoriali legate all'attività sociale (ed in ciò risiederebbe la differenza "tipologica" dalla società per azioni). In tal senso, G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003; O.

Con riferimento alla *ratio legis* delle limitazioni alla suddetta autonomia privata, ed in particolare al limite rappresentato dalla **specificità**, è stato osservato dalla dottrina che la necessità di tale requisito riposerebbe nella volontà del legislatore di tutelare il socio da un lato, la compagine sociale, dall'altro lato, ed infine, i creditori sociali. Il socio ha, infatti, un indubbio interesse a conoscere *ex ante* le cause di esclusione, le quali debbono essere il più circostanziate possibile al fine di permettere al socio stesso di valutarne la legittimità, onde evitare, tra l'altro, che si creino abusi della maggioranza qualora fosse riconosciuto in capo ai soci un “*diritto assoluto di esclusione*”⁷. I soci non esclusi, d'altro canto, hanno interesse alla conservazione dei rapporti con il socio escludendo e ad evitare una facile ed indiscriminata sua uscita dalla società; sussiste, inoltre, un indubbio interesse della compagine sociale a evitare l'eventuale liquidazione della quota del socio uscente; infine, i creditori sociali, grazie alla specificità della clausola di esclusione e mediante la consultazione del Registro delle Imprese, possono essere informati in modo preciso di tutti gli ostacoli che si frappongono alla loro garanzia patrimoniale. Invero, ove non sussistessero limiti legislativi al ricorso all'esclusione del socio, l'istituto potrebbe rappresentare lo strumento per aggirare la disciplina della riduzione cd. reale del capitale sociale: se, da un lato, è vero che l'art. 2473bis c.c. vieta di procedere al rimborso del socio escluso mediante la riduzione del capitale sociale, ciò non impedisce che il rimborso possa avvenire mediante l'utilizzo di riserve disponibili; dunque l'art. 2473bis c.c. potrebbe pregiudicare i creditori sociali qualora la delibera di esclusione avvenisse con l'utilizzo di dette riserve⁸.

CAGNASSO, *Il nuovo diritto societario*, in *Commentario Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti*, II, Bologna, 2004, pp. 1846 e ss.; F. MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007; N. ABRIANI, *La società a responsabilità limitata – Decisioni dei soci, amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali (manuale breve)*, Milano, 2006; G. M. MICELI e G. A.M. TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, in *Riv. not.*, 2007, vol. II, pp. 452 ss.

⁷ Le parole in corsivo sono di P. PISCITELLO, *Recesso ed esclusione nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum G. Campobasso*, diretto da Abbadessa – Portale, 3, Torino, 2007, pp. 736 e ss.

⁸ A tal proposito, cfr. G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, cit., pp. 858 e ss.

Quanto, invece, alla **giusta causa**, secondo l'orientamento prevalente, il fondamento della stessa deve essere ricondotto alla rilevanza centrale della figura del socio nella s.r.l.⁹, come sopra indicato. Che il rilievo della figura del socio sia centrale parrebbe suffragato, altresì, dalla necessità di assegnare alla locuzione “giusta causa” un significato oggettivo, riferito cioè a parametri oggettivamente misurabili in riferimento ai valori di giustizia propri dell'ordinamento giuridico, non rimessi al mero arbitrio dei soci che deliberano l'esclusione. A tale proposito, si deve rilevare che la maggior parte della dottrina, assimilando le ipotesi di esclusione in materia di s.r.l. a quelle in materia di società di persone, attribuisca alla giusta causa un'interpretazione oggettiva¹⁰; diversamente, altri autori (dottrina quest'ultima, invero, minoritaria) attribuiscono al concetto di giusta causa un'interpretazione soggettiva¹¹.

Considerato il fondamento della nozione di giusta causa in linea generale, si deve dare atto dell'esistenza di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della stessa. Secondo taluni, infatti, l'esclusione del socio dalla s.r.l. rientrerebbe nell'istituto della risoluzione per inadempimento, pur non esaurendosi in essa; invero, la nozione di giusta causa si presta a ricomprendere anche eventi diversi dall'inadempimento, ma attinenti alla persona del socio, che siano potenzialmente in grado di influire negativamente sull'attuazione dell'interesse sociale o sulla possibilità per il socio di collaborare proficuamente all'attività comune.

⁹ Molto suggestivo, a tale proposito, è il riferimento fatto da parte della dottrina alla differenza tra il valore della quota nelle s.r.l., che ha una funzione di coinvolgimento del singolo nella gestione della società, ed il valore dell'azione nella s.p.a., che ha, di norma, un ruolo di investimento. Di guisa che, nella s.p.a., l'estromissione del socio attraverso lo strumento giuridico del riscatto avviene senza giusta causa, e l'azionista viene tutelato soltanto mediante la valutazione della sua partecipazione secondo i criteri del recesso; diversamente, l'esclusione del socio nella s.r.l. richiede una giusta causa. Cfr. G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, cit., pp. 859 e ss.

¹⁰ Cfr. G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, cit., p. 862; per una nozione “ampia” di giusta causa, cfr. F. ZABBAN, *Art. 2473bis, Esclusione del socio*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo e Patriarca, Torino, 2006, pp. 307 e ss.

¹¹ Cfr. F. MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, cit. p. 298.

Si deve, tuttavia, precisare che l'esclusione del socio resta fattispecie particolare rispetto al fenomeno più generale della risoluzione per inadempimento¹². Nell'ambito che qui ci occupa, l'inadempimento del socio alle obbligazioni derivanti dal contratto di società a responsabilità limitata deve essere letto nel contesto proprio delle vicende legate all'attività imprenditoriale. Di guisa che, come acutamente osservato dalla dottrina¹³, la disciplina dell'esclusione del socio è, al tempo stesso, istituto speciale rispetto alla risoluzione per inadempimento di diritto civile in ragione del suo ambito di applicazione.

Sembra opportuno precisare che, in considerazione della rilevanza della figura del socio nella s.r.l., la dottrina ha evidenziato come l'istituto dell'esclusione sia più in generale riconducibile a quello, speculare, previsto per le società di persone¹⁴, nel quale l'inadempimento del socio costituisce soltanto una delle cause di esclusione deliberabili dalla maggioranza dei soci (art. 2286 c.c.). Orbene, circoscrivendo l'indagine alla causa derivante dall'inadempimento, così come nella fattispecie oggetto della presente ricerca, tale dottrina osserva come, a differenza delle società di persone, ove l'inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto di società costituisce una causa generale di esclusione, mentre le ipotesi diverse dall'inadempimento vengono espressamente indicate, nella s.r.l. è rimessa all'autonomia statutaria l'indicazione delle specifiche cause di inadempimento, cause che, peraltro, debbono rispondere a criteri oggettivi di "giusta causa". Di guisa che, mentre nelle società di persone costituisce causa

¹² G.M. MICELI e G.A.M. TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, cit., pp. 459 e ss., G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, cit., pp. 862 e ss.; M. Citrolo, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio di Impresa n. 212-2008/I, in www.notariato.it

¹³ M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 314. Si ricorda altresì che secondo altra dottrina non sarebbe applicabile al contratto di società la disciplina della risoluzione del contratto, trattandosi di mezzo di tutela specifico dei contratti a prestazioni corrispettive. Cfr. G. COTTINO - R. WEIGMANN, *Società di persone, Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. III, Padova, 2004, pp. 269 e ss.

¹⁴ Cfr. M. CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, Studio di Impresa n. 212-2008/I, cit., il quale peraltro osserva: "Si può dunque ritenere che, come nelle società di persone, l'area di applicazione dello strumento dell'esclusione si specifichi nelle due categorie dell'inadempimento e delle circostanze diverse dall'inadempimento".

di esclusione il *"grave inadempimento ad obblighi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo"*, nella s.r.l., la causa di inadempimento deve essere specificata nella clausola dell'atto costitutivo¹⁵.

La dottrina ha, inoltre, fatto notare come l'inadempimento del contratto sociale si verifica, nelle società a base personale, finanche quando il socio inadempiente violi generici obblighi di collaborazione e di correttezza derivanti dal vincolo fiduciario che lega i singoli soci. Diversamente, nella società a responsabilità limitata, l'esistenza di un vincolo fiduciario tra i soci non costituisce una caratteristica del tipo s.r.l. poiché essa, al più, può costituire un carattere normale, non essenziale del tipo stesso. Dunque, se si volesse far operare quale causa di esclusione la violazione di obblighi di buona fede e correttezza, occorrerebbe prevederlo con una specifica articolazione dell'atto costitutivo nel quale sia contemplata espressamente la sussistenza di un fascio di obblighi connessi allo *status* di socio, ulteriori rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di socio¹⁶.

Una volta preso atto del fondamento della normativa in oggetto, si deve segnalare, tuttavia, come sul piano applicativo, molto articolato è il problema della individuazione delle singole ipotesi di esclusione del socio, essendo al riguardo laconica la disposizione in esame¹⁷.

Si ritiene che la clausola statutaria possa prevedere l'esclusione del socio, che sia anche amministratore, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società; oppure si è suggerito l'esclusione del socio che abusi del proprio diritto all'informazione e alla consultazione dei libri e dei documenti sociali, esercitandoli con modalità non conformi ai principi di correttezza e buona fede ex art. 2476 c.c. Particolarmente interessante è la possibilità di disciplinare l'esclusione in caso di inadempimento della prestazione

¹⁵ Cfr. AA. VV., *Commento sub art. 2473-bis c.c.*, in *Commentario Breve al diritto delle società*, a cura di Maffei-Alberti, Padova, 2011, pp. 1219 e ss.

¹⁶ Cfr. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, p. 863, testo e nota 33; G.M. MICELI – G.A.M. TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, cit., p. 462.

¹⁷ M. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, cit., pp. 307 e ss.

lavorativa da parte del socio di srl cui sono attribuite quote con prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c.; ovvero la possibilità di disciplinare l'esclusione del socio in caso di mancato esercizio di diritti particolari inerenti l'amministrazione sociale, ex art. 2468, terzo comma, c.c. La clausola dovrà anche regolare il relativo procedimento (se l'esclusione si riterrà un effetto automatico, ovvero dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci o con decisione dell'organo amministrativo).

Considerato, dunque, che momento essenziale nell'esegesi della norma in commento è rivestita dall'individuazione del grado di specificità della clausola di esclusione - e del suo legame con la cd. giusta causa¹⁸- si deve altresì dare atto del disagio dell'operatore, come anche dell'interprete, di fronte alla questione della legittimità e del conseguente ambito di operatività delle singole ipotesi di esclusione per volontà dei soci di s.r.l.

Al riguardo, basta a titolo esemplificativo, far riferimento a taluni provvedimenti della giurisprudenza di merito, che si segnalano per la loro diversità nello scandire l'ambito di legittimità delle cause di esclusione del socio dalla s.r.l.: da un lato, il Tribunale di Treviso

¹⁸ A questo riguardo, giova rilevare come il dettato normativo di cui all'art. 2473bis c.c., secondo cui "*L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio*", presupponga che il requisito della specificità debba essere strettamente collegato a quello della giusta causa. E ciò emerge dal fatto che la specificità delle cause convenzionali di esclusione del socio non può aversi se non sorretta dalla giusta causa; di guisa che, in tale prospettiva, la specificità trova il suo contenuto, ed al tempo stesso il suo perimetro, nella giusta causa dell'esclusione. Sotto questo profilo, pare si possa sostenere come il legame tra la specificità e la giusta causa dell'esclusione del socio trovi il proprio fondamento e ragione nella necessaria attinenza alla persona del socio nella società a responsabilità limitata, presupposto connotante la stessa figura del socio nella società a responsabilità limitata, stante quanto sopra. Una conferma del legame sussistente tra specificità e giusta causa risiede, peraltro, nella constatazione di parte autorevole della dottrina, secondo cui sarebbe illegittima una clausola generica di esclusione, la quale ammetta espressamente l'esclusione per giusta causa senza specificare quale essa sia.

Sul tema, cfr. G. ZANARONE, *Della Società a Responsabilità Limitata*, cit., pag. 860 e ss., il quale, specularmente, ritiene non sufficiente per la validità della clausola di esclusione il requisito della specificità, occorrendo che "*le stesse ipotesi siano valutabili in termini di "giusta causa"*"; G.M. MICELI e G.A.M. TRIMARCHI, *I limiti all'autonomia statutaria nella s.r.l. in tema di esclusione per giusta causa e di obblighi dei soci tra silenzio ed ermetismo legislativo*, cit., p. 460. Si veda pure, con riferimento al carattere specifico della clausola di esclusione, il lodo reso da Collegio Arb. 31/01/2006, in *PQM* 2006, 1, 110, in base al quale: "*Ai sensi del nuovo testo dell'art. 2473bis c.c., introdotto con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, le clausole di esclusione del socio per giusta causa possono essere inserite nello statuto della s.r.l. purchè siano specifiche e tassative, nel rispetto del principio di personalizzazione della struttura societaria contenuto nella legge delega 3 ottobre 2001 n. 366*".

ha negato, per difetto di specificità, la validità di una clausola che prevedeva come causa di esclusione “*lo svolgimento di attività atte ad arrecare pregiudizio alla società*”¹⁹; dall’altro lato, il Tribunale di Milano, a poca distanza di tempo, ha ritenuto valida la clausola statutaria contemplante l’esclusione del socio “*che con la sua condotta renda impossibile il funzionamento dell’ente*”²⁰. Nel contempo, più di recente, il Tribunale di Trento e il Tribunale di Milano, come detto, hanno manifestato una posizione più restrittiva in ordine alla formulazione di una clausola di esclusione statutaria, che prevedeva l’esclusione del socio per un generico inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede sancendo l’illegittimità della stessa²¹.

Passando ad esaminare la clausola oggetto del provvedimento del Tribunale di Trento, nella quale si prevede quale (ulteriore) causa convenzionale di esclusione del socio il fatto che lo stesso “*tenga comportamenti che compromettono il corretto funzionamento della società*”, da tutto quanto sopra esposto, pare di potersi ritenere che la clausola di per sé, vale a dire nel riferimento tipologico all’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto sociale quale causa di esclusione, ovvero con riferimento alle conseguenze della condotta posta in essere dal socio, possa risultare legittima, poiché appunto l’inadempimento, come prima chiarito, rientra nelle ipotesi di legittima esclusione del socio dalla società a responsabilità limitata. Tuttavia, allo scopo di rispettare il requisito della specificità e della giusta causa intesa in senso oggettivo, e quindi la sua valenza legittimamente escludente, sembra opportuno – e, anzi, secondo gli orientamenti più rigorosi, necessario – che l’atto costitutivo indichi in modo specifico gli obblighi facenti capo al socio da escludere ed il cui inadempimento possa costituire “giusta causa” di esclusione. Qualora all’interno

¹⁹ Cfr. Trib. Treviso, 17 giugno 2005, in *Società*, 2006, p. 1273 e ss.

²⁰ Trib. Milano, 31 gennaio 2006, in *Società*, 2006, p. 1403 e ss. In particolare, secondo tale ultima giurisprudenza, non risulterebbe violata la prescrizione di specificità, posto che “*la condotta, benché non previamente specificata, è in realtà individuata con riferimento al risultato*”. In altri termini, il Tribunale di Milano non ha negato il grado di genericità della clausola *de quo*, ma ha ravvisato la sussistenza della specificità nel risultato della condotta del socio da escludere.

²¹ Cfr. Trib. Milano 5 febbraio 2009: “*è illegittima la clausola statutaria che preveda l’esclusione del socio per un generico inadempimento degli obblighi sociali di correttezza e buona fede*”.

dell'atto costitutivo non emergano con precisione le obbligazioni assunte dal socio nei confronti della società, neppure con riferimento ai suddetti doveri di lealtà, correttezza e buona fede, la clausola di esclusione sarà da considerare come generale e di conseguenza invalida.